



**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE, DA EFFETTUARSI MEDIANTE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIFORMIMENTO E GESTIONE DI N. 113 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE E ALIMENTI CONFEZIONATI (SNACK E ALTRI GENERI ALIMENTARI) - SUDDIVISO IN LOTTI - PRESSO GLI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA” PER LA DURATA DI ANNI TRE E CON PREVISIONE DI UN’ULTERIORE AGGIUDICAZIONE PER ALTRI DUE ANNI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 5, DEL LGS. N. 50/2016 E S.M.I.**

**LOTTO n. 1 – CIG 7456011EE8**

**LOTTO n. 2 – CIG 7456442298**

Responsabile Unico del procedimento:

Dott. Giovanni Francesco Coppola – tel. 0957307306 – e - mail: [ac.appam@unict.it](mailto:ac.appam@unict.it)

Struttura organizzativa competente:

Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare

Palazzo Sangiuliano– piano I

P.zza Università, 16 – Catania

e-mail: [ac.appam@unict.it](mailto:ac.appam@unict.it)



#### Art. 1 – Premesse

1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017, questa Amministrazione ha autorizzato l'indizione della procedura finalizzata all'affidamento in concessione del "servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi alimentari) - suddiviso in lotti - presso gli edifici dell'Università degli Studi di Catania".
2. L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, 60, 95 comma 2, e 164 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo: Codice).
2. **E' possibile presentare offerta per uno, due o tutti i lotti. In ogni caso, andranno presentate offerte distinte, una per ciascun lotto.**
3. Il Responsabile Unico del procedimento, d'ora in poi R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Giovanni Francesco Coppola dell'Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare (A.P.Pa.M.) – Piazza Università 16 - 95131 Catania - e-mail gcoppola@unict.it.

#### Art. 2 - Documentazione di gara

1. La documentazione di gara comprende:
  - a) Bando di gara
  - b) Disciplinare di Gara e i relativi allegati;
  - c) Capitolato Speciale e i relativi allegati;
2. La documentazione di gara è disponibile sul profilo dell'Università <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>.
3. Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:
  - ✓ le norme integrative al bando e al Capitolato Speciale relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università degli Studi di Catania (di seguito denominata "Università") avente ad oggetto la prestazione, in regime di concessione, del "servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi alimentari) - suddiviso in lotti - presso gli edifici dell'Università degli Studi di Catania";
  - ✓ le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa;
  - ✓ le disposizioni inerenti alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla concessione avente ad oggetto il servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati presso le sedi dell'Ateneo.
4. Sono allegati al presente Disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso:
  - ✓ *Allegato 1*: Modello di dichiarazione di partecipazione;
  - ✓ *Allegato 2* : DGUE (in formato xml);
  - ✓ *Allegato 3*: Modello di dichiarazione relativa alle cause di esclusione previste dalla legislazione nazionale;



- ✓ *Allegato 4:* Modello di dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e comma 2 del Codice, resa dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- ✓ *Allegato 5:* "Patto di integrità" adottato con delibera n. 11 del 30.11.2017 e n. 46 dello 01.02.2018, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania;
- ✓ *Allegato 6:* Attestazione di avvenuto sopralluogo.

### Art. 3 – Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.unict.it. **Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.**
2. **Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.**
2. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>.
3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### Art. 4 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 3 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.unict.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti (o all'indirizzo di posta elettronica solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri)
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Università; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### Art. 5 – Oggetto e durata della Concessione

1. La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 36, 60, 95 comma 2, e 164 e ss. del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi Decreti ministeriali attuativi e Linee guida ANAC, del servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante



installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi alimentari) presso gli edifici dell'Università degli Studi di Catania. La Concessione è suddivisa in lotti, meglio specificati dal Capitolato Speciale e relativi allegati.

2. Il servizio avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto (o con decorrenza dalla data dell'effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva), al termine dei quali l'Università potrà decidere di procedere ad un ulteriore affidamento della durata di anni due ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Per le disposizioni dettagliate relative all'attività oggetto di concessione e conseguenti obblighi si rinvia al Capitolato Speciale.

#### **Art. 6 – Valore della Concessione**

1. Il valore presunto della Concessione in oggetto, con riferimento al periodo di tre anni, è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in circa Euro 539.609,64 (IVA esclusa), così di seguito suddiviso per ciascun lotto:

**Lotto n. 1:** euro 381.014,09 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti euro 109,50 di oneri per la sicurezza;

**Lotto n. 2:** euro 158.595,55 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti euro 109,50 di oneri per la sicurezza;

2. Tenuto conto della possibilità di procedere ad un ulteriore affidamento per altri due anni ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione Anac, il valore complessivo stimato è di circa Euro 899.349,41 (IVA esclusa).

#### **Art. 7 – Soggetti ammessi alla gara**

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara,



salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**3. Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

**4.** Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

**5.** Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **Art. 8 – Requisiti generali di partecipazione**

**1.** Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**2.** Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

**3.** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro



dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

#### **Art. 9 – Requisiti speciali e mezzi di prova**

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

#### **Art. 10 – Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Codice)**

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere attinente all'attività oggetto della presente procedura di gara.

2. Si specifica che ai fini dell'attinenza all'attività oggetto della procedura si rinvia alla nozione di "servizi analoghi", intendendo quelli riconducibili alle "forme speciali di vendita al dettaglio" di prodotti alimentari, ossia: spacci interni, vendita al domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza e tv, commercio tramite internet (così come definite dalla L.R. n. 28/1999 e dalla Legge n. 122/2010).

3. Per i concorrenti non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, secondo la legislazione nazionale di appartenenza. Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 11 - Requisiti di capacità economica – finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 – art. 86, comma 4, del Codice).**

1. I candidati alla presente procedura dovranno fornire almeno due idonee referenze bancarie rese da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che attestino la capacità economica e finanziaria a far fronte all'impegno economico derivante dall'affidamento del servizio.

#### **Art. 12 - Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett c) e comma 6 - art. 86, comma 5, del Codice).**

1. I candidati alla presente procedura dovranno dichiarare di:

- a) aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati con un numero di distributori pari o superiore a 50 (cinquanta) per ogni anno. E' necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l'oggetto, l'importo, la data, il



destinatario dei contratti eseguiti. Si specifica che, per servizi analoghi, si intendono quelli riconducibili alle "forme speciali di vendita al dettaglio" di prodotti alimentari, ossia: spacci interni, vendita al domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza e tv, commercio tramite internet (così come definite dalla L.R. n. 28/1999 e dalla Legge n. 122/2010);

- b) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 oppure UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di gestione per la qualità) o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- c) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (Sistema di gestione ambientale) o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
- d) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 22000:2005 (Sistema di gestione della sicurezza alimentare) o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

### **Art. 13 – Indicazioni per i concorrenti che partecipano in forma associata**

#### **1. Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:**

- a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE - deve essere posseduto e comprovato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete;
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e lett.c) del Codice, deve essere posseduto e comprovato dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

#### **2. Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;**

- a. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente;
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente oppure dalle imprese consorziate per il quale il consorzio concorre, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'estensione del contratto ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

#### **3. Il requisito relativo all'esecuzione nel triennio 2013-2014-2015 di servizi analoghi deve essere posseduto:**

- a. nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, dagli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio come segue:
  - nella misura del **80% dall'impresa capogruppo mandataria;**
  - nella restante misura del **20% cumulativamente dalle mandanti;**
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del Codice, direttamente dal consorzio;
- c. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

#### **4. Il requisito relativo alle certificazioni deve essere posseduto:**



- a. nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c).direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori

#### **Art. 14 - Avalimento**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
3. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 1.3.1 del successivo art. 21.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
10. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subconcessione**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione a terzi del contratto, in tutto o in parte. Qualsiasi atto del concessionario finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione di diritto del contratto.
2. E' vietata la subconcessione.

#### **Art. 16 – Garanzia provvisoria**

1. L'offerta è corredata da:





- ✓ una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione e, precisamente, di importo pari ad € 7.622,47 per il lotto n. 1, e di importo pari ad € 3.174,10 per il lotto n. 2, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti l'offerta è corredata dalla garanzia provvisoria per entrambi i lotti.
- ✓ una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso sul conto corrente, intestato a Università degli Studi di Catania, CREDITO SICILIANO S.p.A. Filiale 16903 – Corso Italia n. 63, Catania, coordinate bancarie: IT 35 N 03019 16903 000008092222;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano



alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;

7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

11. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di



scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**13.** Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **Art. 17 – Sopralluogo**

**1.** I concorrenti dovranno effettuare, a loro cura e spese, una visita di sopralluogo nei locali e negli impianti relativi al lotto (o ai lotti) per il quale intendono partecipare (indicati nell'Allegato B del Capitolato Speciale). La visita di sopralluogo è obbligatoria e la sua mancata effettuazione costituisce motivo di esclusione. Essa, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, è diretta ad accertare tutte le condizioni e circostanze utili che possano influire nella formulazione dell'offerta. Il Concessionario non potrà, pertanto, sollevare eccezione alcuna per mancata o errata ed insufficiente conoscenza di condizioni e per l'insorgere di fatti ed elementi non valutati o valutati insufficientemente.

**2.** La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo [ac.apsema@unict.it](mailto:ac.apsema@unict.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito posta elettronica certificata; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore **12.00 del giorno 06.06.2018**. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

**3.** Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

**4.** L'avvenuto sopralluogo dovrà essere attestato mediante la compilazione del modello "Attestazione di avvenuto sopralluogo", vistato dal RUP (Allegato 6). Tale modello dovrà essere inserito nella busta "A - Documentazione amministrativa".

**5.** In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

**6.** In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.



7. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

8. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

#### **Art. 18 - Pagamento a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto n. 1 - CIG 7456011EE8 - Importo contributo ANAC euro 70,00;

Lotto n. 2 - CIG 7456442298 - Importo contributo ANAC euro 20,00.

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **Art. 19 – Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

1. Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano entro il termine perentorio **delle ore 12:00 del giorno 11.06.2018**, esclusivamente all'indirizzo Università degli Studi di Catania – Ufficio protocollo – A.P.Pa.M - P.zza Università, 2 – 95131 Catania - tel. 095/7307585-095/7307557-095/7307543 – orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30, sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

2. Su apposita richiesta, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: "procedura aperta per il servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi alimentari) - suddiviso in lotti - presso gli edifici dell'Università degli Studi di Catania"



Scadenza offerte: 11.06.2018 - Non aprire”.

4. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

5. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’ intestazione del mittente, l’ indicazione dell’ oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

“**A - Documentazione amministrativa**”. In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 85, comma 1) e secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto devono compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), esclusivamente in formato elettronico, reperibile al sito <https://ec.europa.eu/tools/espdlang=it#>

La completa ed esatta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consente al concorrente di assolvere alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine alla sussistenza dei requisiti generali (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e dei requisiti speciali (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Con riferimento alla procedura in oggetto, ai fini della compilazione del DGUE, l’ impresa concorrente dovrà collegarsi al sito <https://ec.europa.eu/tools/espdlang=it#> accedere come operatore economico, al passaggio successivo selezionare “importare un DGUE” e infine caricare sul sistema (cliccando sul tasto “sfoglia”) il file ESPD Request in formato xml (Allegato 2), allegato alla documentazione di gara. A questo punto, cliccando sul pulsante “Avanti”, comparirà il DGUE precompilato da questa stazione appaltante che l’ operatore economico potrà compilare con i relativi dati. In particolare l’ impresa dovrà compilare la parte II, III, IV (solo la lettera A - Idoneità) e VI del DGUE. Completata la compilazione, l’ operatore economico dovrà salvare il DGUE nei due formati xml e pdf, firmare il pdf digitalmente e restituirlo alla stazione appaltante su supporto digitale (DVD, CD, USB), da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”, unitamente ad una copia cartacea del documento in parola e agli altri documenti amministrativi richiesti.

“**B - Offerta tecnica**”, nella quale dovrà essere inserita per ciascun lotto partecipato, ulteriore busta chiusa indicante il lotto di riferimento;

“**C - Offerta economica**”, nella quale dovrà essere inserita per ciascun lotto partecipato, ulteriore busta chiusa indicante il lotto di riferimento;

6. La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

7. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’ irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire offerte sostitutive. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’ interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente esclusivamente la presentazione di un’ offerta sostitutiva.

8. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’ Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’ Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

9. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’ offerta tecnica e l’ offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli allegati al presente disciplinare.



Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

**10.** La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

**11.** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

**12.** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**13.** In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

**14.** Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

**15.** L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

**16.** Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **Art. 20 – Soccorso Istruttorio**

**1.** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

**2.** L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

**3.** La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

**4.** Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano



preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

7. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 21 – Contenuto della busta "A" – Documentazione Amministrativa**

1. La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- ✓ la forma - singola o associata - con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- ✓ in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del



d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

## **1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche e allegato al presente disciplinare.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- ✓ DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- ✓ dichiarazioni integrative di cui agli allegati 1 e 3 del presente disciplinare;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- ✓ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a





pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- ✓ PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" è inserita la dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- ✓ la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- ✓ la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- ✓ la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- ✓ la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;


In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **1.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

4. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);

5. dichiara di essere edotto degli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 anche quelli del codice di comportamento e del codice etico dell'Università degli Studi di Catania, rispettivamente emanati con Decreto rettorale n. 2352 del 05/06/2014 e n. 2637 del 6/08/2015 - accessibili al link <http://www.unict.it/content/atti-generalis> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.



Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative allegandole al loro DGUE.

### **1.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- ✓ PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- ✓ documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- ✓ per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ✓ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

### **1.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ✓ dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa



qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- b) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- ✓ le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 1.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **Art. 22 - Contenuto della busta B – Offerta tecnica**

1. La busta "**B – Offerta tecnica**" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) "relazione tecnica" redatta in conformità a quanto indicato all'art. 22 del Capitolato Speciale;
- b) "offerta tempo" redatta in conformità a quanto indicato all'art. 22 del Capitolato Speciale;

2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

3. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 21 presente disciplinare.

#### **Art. 23 – Contenuto della busta C – Offerta economica**

1. La busta "**C – Offerta economica**" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo quanto stabilito all'art. 23 del Capitolato Speciale.

2. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 21 presente disciplinare.

3. Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati nel Capitolato Speciale.

#### **Art. 24 – Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa**

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 13.06.2018, alle ore 10,00** presso i locali dell'Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare siti in Catania, Piazza Università n. 16, piano I, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> con preavviso anche di un solo giorno.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.



Successivamente il seggio di gara procederà a:

- ✓ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ✓ attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- ✓ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ✓ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta ordinarie garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la genuinità ed integrità dei relativi plichi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

#### **Art. 25 – Commissione giudicatrice**

1. La nomina dei commissari sarà effettuata dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice.
2. La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa verrà resa pubblica insieme ai curricula dei componenti, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### **Art. 26 – Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
3. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato speciale.
4. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel capitolato speciale.
5. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura delle loro offerte economiche, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di sbarramento indicata all'art. 26 del Capitolato Speciale.



6. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

7. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte nel capitolato speciale.

8. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

11. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo art. 28.

12. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 27.


13. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, all'esclusione per:

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **Art. 27 – Verifica di anomalia delle offerte**

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con il supporto della commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.



3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **Art. 28 – Aggiudicazione della Concessione e stipula del contratto**

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara.

2. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 27, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

3. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

4. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

6. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

7. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 4 lett. a).

8. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.





9. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).
10. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
11. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).
12. La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
13. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
14. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
15. Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
17. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
18. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
19. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **Art. 29 – clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione**

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine vengono forniti di seguito i dati relativi alle unità di personale impiegato:



- numero sette dipendenti di cui:
  - ✓ un dipendente con qualifica di “aggiustatore meccanico”; C.C.N.L. per dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi;
  - ✓ un dipendente con qualifica di “elettricista manutentore di impianti”; C.C.N.L. per dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi;
  - ✓ un dipendente con qualifica di “manutentore elettrico, aggiustatore e riparatore”; C.C.N.L. per dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi;
  - ✓ un dipendente con qualifica di “montatore elettricista”; C.C.N.L. per dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi;
  - ✓ due dipendenti con qualifica di “addetto carico/scarico di distributori automatici”; C.C.N.L. per dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi;
  - ✓ un dipendente con qualifica di “montatore elettricista”; C.C.N.L. per dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi.

**Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**Art. 31 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Direttore Generale  
(Avv. Candeloro Bellantoni)